

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Elaborato da Collegio docenti con delibera n. 32 del 16/11/2023
e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 119 del 23/11/2023

Premessa

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

Si tratta di un obbligo che ha carattere relativo, dovendosi articolare in modo più o meno rigoroso a seconda dell'età degli alunni e delle condizioni ambientali in cui essi vengono a trovarsi. È centrale la valutazione di prevenibilità e prevedibilità relativa ai rischi e ai danni che gli studenti possono cagionare a sé o ad altri.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

In particolare, ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza nella propria classe e, più generale, nei locali della scuola e ad attuare le misure educative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo e che restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora.

Il Dirigente e/o i collaboratori del dirigente e/o i responsabili di plesso devono essere tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di custodia e vigilanza nei locali della scuola, sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal DSGA, collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo) e vigilano sugli alunni a loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.

I collaboratori, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgono adeguata sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali randagi etc.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, comunque avvisando il collega del piano e assicurandosi di essere sostituito per il tempo strettamente necessario.

Il collaboratore scolastico, se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento degli alunni, è responsabile per i danni subiti dai medesimi a causa della sua omessa vigilanza.

Art.1 Entrata degli alunni

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi determinati nel PTOF.

Tali orari specifici sono portati a conoscenza dei genitori attraverso la pubblicazione del PTOF sul sito scolastico e sul portale Scuola in Chiaro.

I cancelli esterni vengono aperti, a cura del collaboratore scolastico in orario addetto all'ingresso, 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni per consentire l'entrata a alunni e insegnanti ed anche ai genitori quando ricorre il caso.

I cancelli e le porte sono richiusi, a cura del collaboratore scolastico in orario addetto all'ingresso, 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.

Non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastico.

I collaboratori scolastici effettuano la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico sono organizzati in modo tale da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.

Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula. La vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata nelle rispettive aule è demandata ai collaboratori scolastici in servizio nei rispettivi piani.

Gli alunni autorizzati stabilmente all'ingresso anticipato (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall'Amministrazione Comunale) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto.

Il collaboratore scolastico addetto all'accompagnamento degli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, all'orario stabilito in ciascun plesso è tenuto a prelevarli all'arrivo e ad accompagnarli all'interno nell'edificio scolastico, assicurandosi che il docente della prima ora si trovi in classe ovvero affidandoli al personale incaricato del servizio di pre-scuola, se le attività didattiche non sono ancora iniziate secondo l'orario previsto.

Del pari, all'uscita, il collaboratore scolastico addetto si assicura che ogni alunno salga sullo scuolabus affidandolo in tal modo all'assistente o al conducente del mezzo.

Questa stessa disposizione deve essere rispettata anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola, dopo il pranzo, per le attività extracurricolari (nei plessi in cui sono attivate).

L'entrata e l'uscita nel cortile della scuola con la bicicletta (o altro mezzo di locomozione, purché non a motore) è consentite solo se i mezzi sono accompagnati a mano.

In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti e al personale collaboratore scolastico presenti a scuola.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti a:

1. fare subito l'appello e annotare sul registro elettronico gli assenti e gli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;
2. verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
3. richiedere la presentazione del certificato medico (ove necessario);
4. registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione della famiglia per permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
5. segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure educative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

In particolare, i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe di **n.1 alunno alla volta**, per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità ed urgenza, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

È altresì vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni come forma di punizione, perché l'allontanamento non fa venir meno -né riduce- la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, sia la sorveglianza degli alunni, autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula, nei corridoi e nei servizi igienici, sia la sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi brevemente per improrogabili motivi di necessità e di urgenza.

In caso di progettualità, debitamente approvata con il PTOF, che preveda l'accesso a scuola di "esperti" esterni, all'uopo autorizzati dal Dirigente, per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni, l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento, senza potersi allontanare per nessun motivo, dovendo vigilare sul comportamento degli allievi.

Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi dove si verificassero ritardi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni di una classe da parte del docente che ha terminato lezione, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, tempestivo avviso alla Segreteria (Ufficio del Personale) e al Referente della Sostituzione dei docenti assenti, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

In ogni caso, il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la momentanea sorveglianza.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla dirigenza eventuali anomalie.

Art. 4 La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

L'intervallo-ricreazione, della durata di 10 minuti alla scuola secondaria e 15 minuti alla scuola primaria, deve svolgersi sotto l'attenta vigilanza del docente in orario, negli spazi scolastici individuati in ciascun plesso (es. corridoio antistante l'aula, spazio esterno, androne, ecc.).

In particolare, i docenti sono tenuti a:

- non lasciare l'aula fino a che tutti gli studenti non siano usciti;
- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non faccia schiamazzi, non parli a voce alta, non faccia giochi pericolosi, non corra, ecc.;
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (es. corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi;
- impedire la permanenza in classe degli alunni e l'ingresso nelle aule, in particolare in quelle non proprie;
- controllare che gli alunni non si allontanino dall'Istituto.

Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.

Durante la ricreazione e la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino gli alimenti rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Spetta ai collaboratori in turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e, in particolare, sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

A tal fine, i collaboratori scolastici sono tenuti a non lasciare il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analogha collaborazione è prestata durante la refezione scolastica, nei plessi in cui è erogato questo servizio.

Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad un'altra o ad un laboratorio o ad una palestra (e viceversa), anche con la collaborazione del personale ausiliario, ove necessario e su disposizione del DSGA.

Per nessun motivo è consentito agli alunni lo spostamento autonomo.

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;
- a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti verso spazi sportivi esterni e viceversa possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dell'accompagnamento dei minori dal D.S.G.A.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe direttamente all'uscita dalla scuola.

Art. 6 La vigilanza degli alunni portatori di disabilità

La vigilanza sui minori portatori di disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente all'autonomia assegnato dal Comune o, in loro mancanza, dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico allo scopo individuato dal DSGA.

Art. 7 Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;
- consegnare i bambini al genitore o alle persone da questi formalmente delegate. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del genitore formalmente rilasciata alla scuola;
- sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico, coadiuvati da un collaboratore scolastico, fino all'arrivo dei genitori, tempestivamente contattati a mezzo telefono; in caso di notevole ritardo e/o di mancato reperimento di familiari e/o di soggetti da costoro formalmente delegati, l'insegnante dovrà avvertire gli organi competenti.

All'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio di Segreteria (Area Didattica) provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone maggiorenni che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento.

I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

È prevista la possibilità che i genitori dei minori di 14 anni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola ove ritengano che il/la proprio/a figlio/a sia responsabile e pienamente in grado di effettuare il percorso scuola-casa; l'autorizzazione rilasciata dalla famiglia ha validità per un solo anno scolastico e ad essa consegue l'esonero del personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.

L'autorizzazione deve essere formalizzata su modulistica a disposizione negli Uffici.

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio, controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio, sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal DSGA, garantire la sorveglianza e la vigilanza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione al di fuori degli orari normali di lezione.

Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinema, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

Il Dirigente provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di disabilità, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale/sociale/civile.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare la divisa scolastica e/o l'abbigliamento concordato con gli insegnanti, che ne consenta il pronto riconoscimento.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio Docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Il Dirigente Scolastico

Edoardo Iacucci

(documento firmato digitalmente)